

Foglio informativo n. 511/010. Anticipi su contratti e cessione Superbonus, Ecobonus e altri Bonus Fiscali “edilizi”

Informazioni sulla banca.

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Sede legale e amministrativa: Piazza San Carlo 156 - 10121 Torino.

Per chiamate dall'Italia: 800.303.303.

Per chiamate dall'Estero: +39.011.80.19.200.

Sito Internet: www.intesasanpaolo.com.

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361.

Capogruppo del Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo”, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158.

Rappresentante del Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo” Partita IVA 11991500015 (IT11991500015).

Codice A.B.I. 3069.2.

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede/ a distanza:

Nome e Cognome/ Ragione Sociale	Sede (Indirizzo)	Telefono e E-mail
Iscrizione ad Albi o Elenchi	Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco	Qualifica

Anticipi su contratti e cessione del credito di imposta Superbonus, Ecobonus e altri Bonus Fiscali “edilizi”: caratteristiche.

Il termine “Superbonus, Ecobonus ed altri Bonus Fiscali Edilizi” definito nel presente Foglio Informativo ricomprende tutte le agevolazioni che lo Stato concede, sotto forma di credito d'imposta, a fronte degli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione disciplinati dagli art. 119- 121 del D.L. n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 d'ora in poi “Decreto Rilancio”, dal D.L. n. 63/2013, convertito in legge 90/2013, art. 14, 16, 16bis e 16ter e dalla legge n. 160/2019 art. 1, comma 219. Nello specifico, l'art. 121 del Decreto Rilancio ha disciplinato l'utilizzo di questa tipologia di bonus, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, secondo due differenti modalità:

- mediante “sconto in fattura” operato dall'esecutore dei lavori, con conseguente passaggio della titolarità del credito in capo a quest'ultimo, che ne potrà usufruire con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale la detrazione sarebbe stata utilizzata dal beneficiario;
- mediante “cessione diretta” del credito maturato a terzi, ivi compresi banche e intermediari finanziari.

In entrambi i casi, il soggetto titolare del credito d'imposta (esecutore dei lavori ovvero soggetto ivi compresi banche e intermediari finanziari) può cedere il credito d'imposta a sua volta a terzi.

I tempi di utilizzo diretto della detrazione da parte del soggetto beneficiario dell'agevolazione (condominio, persona fisica etc.) dipendono dalla tipologia dei lavori effettuati:

- per i Superbonus al 110% ai sensi dell'art. 119 del Decreto Rilancio: avverrà in 5 quote annuali;
- per gli interventi cd. Sismabonus ex DL 63/2013 convertito in legge 90/2013 (effettuati non in connessione con gli interventi Superbonus): avverrà in 5 quote annuali;

- per i Bonus disciplinati dal DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013 e dalla Legge n. 160/2019 (Ecobonus, Bonus ristrutturazione e Bonus Facciate): avverrà in 10 quote annuali.

Le imprese che necessitano di liquidità per l'esecuzione dei suddetti lavori edilizi e che hanno convenuto con il committente (ad esempio: il privato o il condominio) l'applicazione di uno "sconto in fattura" sul corrispettivo dovuto, potranno richiedere la concessione di un anticipo sul contratto di appalto e contestualmente impegnarsi al rimborso di tale anticipo con il controvalore della cessione del credito di imposta.

A tale scopo il cliente dovrà sottoscrivere due distinti contratti: quello relativo all'anticipo e quello di cessione del credito di imposta Superbonus o Ecobonus ed altri bonus fiscali edilizi. L'anticipo su contratti e cessione crediti di imposta "Superbonus, Ecobonus ed altri Bonus Fiscali Edilizi" è rivolto esclusivamente a clienti non consumatori (imprese di qualsiasi dimensione o microimprese).

Anticipi sui contratti Superbonus, Ecobonus e altri Bonus Fiscali "edilizi:

Gli anticipi sui contratti Superbonus, Ecobonus e altri Bonus Fiscali "edilizi" sono forme di finanziamento che consentono alle imprese di reperire la liquidità necessaria per fare fronte ad acquisti di materie prime e costi di lavorazione, anche durante l'esecuzione dei contratti a stato avanzamento lavori. Con l'affidamento per anticipo su contratti Superbonus, Ecobonus e altri Bonus Fiscali "edilizi la banca anticipa al cliente, nella misura massima prestabilita, l'importo dei crediti che quest'ultimo vanta nei confronti dei committenti in dipendenza dei contratti di appalto relativi ai singoli cantieri stipulati con quest'ultimi, per la realizzazione degli interventi rientranti nella normativa sopra indicata. Gli anticipi sono concessi sotto forma di sovvenzione in conto corrente; la banca stabilisce la percentuale massima anticipabile rispetto ad ogni singolo contratto d'appalto e la durata massima dell'anticipo; accende un "conto anticipi" che costituisce lo strumento operativo di appoggio attraverso cui verrà eseguito il regolamento contabile dell'operazione di sovvenzione.

Il rimborso di tali anticipi avviene con il controvalore della cessione alla banca del credito di imposta.

Per l'erogazione dell'affidamento il cliente deve essere titolare di un conto corrente presso la Banca.

Cessione del credito di imposta Superbonus, Ecobonus e altri Bonus Fiscali "edilizi:

È un'operazione di cessione pro-soluto con la quale il Cedente trasferisce pro soluto e a titolo definitivo la piena titolarità del credito alla Banca (Cessionario), che lo potrà utilizzare nelle modalità e nei tempi previsti dalla Legge che lo disciplina.

L'operazione di cessione si perfeziona con la sottoscrizione dello specifico contratto di cessione del credito di imposta la cui efficacia è condizionata all'avverarsi di determinate condizioni sospensive (indicate di seguito). Il mancato avveramento delle condizioni sospensive entro il 31.12.2021 determina la risoluzione del contratto.

Il Cedente garantisce che, al momento in cui le condizioni sospensive si saranno verificate, il credito sarà certo, liquido ed esigibile ed assume le obbligazioni specificamente previste dal Contratto di Cessione.

La cessione del credito d'imposta, come previsto dall'art.121 del Decreto Rilancio, potrà avvenire anche a stato avanzamento lavori (SAL) e in caso di Superbonus il SAL non potranno essere più di due con una percentuale minima di esecuzione lavori ciascuno pari al 30% dell'intervento complessivo. Tali percentuali minime sono applicate per scelta della Banca anche alle altre tipologie di bonus indicate nel presente Foglio informativo.

Considerato che l'importo del contratto di appalto da cui deriva il credito d'imposta potrebbe subire delle variazioni in diminuzione o in aumento con la conseguente variazione dello "sconto in fattura" e conseguentemente sul credito di imposta, il Cessionario, qualora il credito di imposta dovesse risultare maggiore di una percentuale contrattualmente stabilita pari al 20% rispetto al valore del contratto di appalto, potrà risolvere il contratto di cessione ai sensi dell'art. 1456 c.c. dandone comunicazione scritta al Cedente.

Dopo l'avveramento di tali condizioni e successivamente al trasferimento del credito di imposta nel cassetto fiscale della Banca, il controvalore del credito di imposta sarà utilizzato ai fini del rimborso dell'anticipo concesso. Nel caso in cui non si verificano le condizioni sospensive previste nel contratto di cessione del credito o il controvalore della cessione non sia sufficiente ad estinguere l'affidamento, il cliente è tenuto a pagare alla banca quanto dovuto alla data di scadenza dell'anticipo su contratto concesso.

Per la sottoscrizione del contratto di cessione il cliente deve essere titolare di un conto corrente presso una qualunque banca.

Di seguito si riportano le condizioni sospensive previste nel caso di contratto di cessione condizionato.

Condizioni sospensive previste nel contratto di cessione del credito di imposta per Superbonus 110%

Per Superbonus 110%, l'operazione di cessione diventa efficace a seguito dell'avveramento delle condizioni sospensive sottoelencate ad ogni SAL, ove previsti, e/o a fine lavori:

- rilascio del Visto di conformità sulla Comunicazione;
- rilascio dell'asseverazione da parte del tecnico abilitato per gli interventi di riqualificazione energetica;
- rilascio da parte dell'ENEA della ricevuta riguardante l'avvenuta presentazione dell'asseverazione per gli interventi di riqualificazione energetica;
- rilascio dell'asseverazione per interventi antisismici, da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza;
- rilascio della dichiarazione da parte di chi ha apposto il Visto di conformità attestante la propria abilitazione, l'avvenuta stipula della polizza RC professionale, l'invio della Comunicazione e il rilascio della ricevuta da parte del Debitore attestante la presa in carico della stessa.

Condizioni sospensive previste nel contratto di cessione del credito di imposta per Ecobonus e altri bonus fiscali edilizi

Per Ecobonus e altri bonus fiscali edilizi, l'operazione di cessione diventa efficace a seguito dell'avveramento delle condizioni sospensive sottoelencate ad ogni SAL, ove previsti, e/o a fine lavori:

- con riferimento ad ogni SAL:
 - rilascio dell'asseverazione da parte del soggetto abilitato che i lavori effettuati siano coerenti, ai sensi della normativa di riferimento, con la tipologia di intervento;
 - presentazione delle fatture e dei bonifici "parlanti" relativi alle spese sostenute;
 - inoltro della Comunicazione e il rilascio della ricevuta da parte del Debitore attestante la presa in carico della stessa;
- con riferimento alla fine lavori:
 - rilascio dell'asseverazione da parte del soggetto abilitato che i lavori effettuati siano coerenti, ai sensi della normativa di riferimento, con la tipologia di intervento oppure, in caso di sisma bonus, la dichiarazione di conformità delle opere realizzate al progetto depositato rilasciata dal Direttore dei lavori e relativa ricevuta di deposito al Comune e la dichiarazione di conformità delle opere realizzate al progetto depositato rilasciata dal collaudatore statico e relativa ricevuta di deposito al Comune;
 - rilascio da parte dell'ENEA della ricevuta di avvenuta presentazione della documentazione prevista con il codice CPID (solo per interventi di riqualificazione energetica);
 - presentazione delle fatture e dei bonifici "parlanti" relativi alle spese sostenute;

inoltro della Comunicazione e il rilascio della ricevuta da parte del Debitore attestante la presa in carico della stessa.

Finanziamenti assistiti dalla Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96

È possibile richiedere, qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente, che il finanziamento descritto nel presente foglio informativo venga assistito dalla Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96 e successive modifiche e integrazioni, il cui scopo è di facilitare l'accesso al credito delle PMI attraverso l'intervento di garanzia dello Stato. In tal caso, essendo la banca soggetto richiedente accreditato presso il Fondo, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia.

Il ricorso alla Garanzia Diretta del Fondo ex Legge 662/96 (ed anche in caso di garanzia indiretta per intervento di Confidi controgarantiti sullo stesso Fondo) comporta necessariamente il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti e delle disposizioni previste dal Regolamento, reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.mcc.it

Principali rischi.

Tra i principali rischi dell'affidamento sopra indicato

- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora il finanziamento sia regolato a tasso fisso;
- qualora l'operazione sia regolata a tassi legati a parametri di indicizzazione (variabile), il cliente può essere soggetto al rischio di variazioni di tasso sfavorevoli conseguenti all'andamento dei mercati finanziari; qualora non dovessero verificarsi le condizioni sospensive previste nel contratto entro il 31.12.2021 il contratto di cessione del credito di imposta sarà risolto, il cessionario non è tenuto a corrispondere al Cedente il corrispettivo della cessione ed il cliente è tenuto a restituire l'intero importo anticipato dalla banca oltre agli interessi e spese come previsto nel presente documento.

Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano i valori massimi previsti dalla banca. Al momento della stipula del contratto, una o più delle singole voci di costo potranno essere convenute in misura inferiore a quella pubblicizzata, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 108/96.

Condizioni economiche Anticipi su contratti Superbonus, Ecobonus e altri Bonus Fiscali "edilizi"

Per la concessione degli affidamenti sopra descritti è prevista la sottoscrizione del Contratto Quadro per il quale sono previste le seguenti condizioni economiche:

Costo emissione comunicazione di legge cartacea	€ 0,70	(1)
Costo emissione comunicazione di legge on line	€ 0,00	(2)

(1) Costo non applicato quando la Comunicazione di legge riguarda esclusivamente le aperture di credito in conto corrente.

(2) Per avere la rendicontazione on line è necessario aderire ai servizi a distanza della Banca e utilizzare le relative credenziali di accesso; i servizi a distanza sono offerti nell'ambito del contratto denominato 'MyKey' e ai titolari dei contratti 'Servizi via internet, cellulare e telefono per aziende ed enti' oppure 'Inbiz'. Per maggiori informazioni sui servizi a distanza consultare i fogli informativi dedicati.

Spese di acquisizione della garanzia del Fondo di Garanzia ex legge 662/96.

Per i Finanziamenti assistiti dal Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96 è prevista, nei casi stabiliti dal Regolamento del Fondo, l'applicazione da parte del Fondo medesimo di una commissione "una tantum" diversificata in funzione dell'ubicazione territoriale dell'impresa e delle dimensioni (piccola o media), calcolata sulla base dell'importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo.

- minimo dello 0,25%
- massimo del 3%

Nei casi in cui, a seguito della delibera di ammissione del Fondo, l'operazione garantita non sia perfezionata con le modalità e nei termini fissati dal regolamento, potrà essere richiesta una commissione di importo pari a euro 300,00.

La garanzia è gratuita sino al 31/12/2020.

Maggiori dettagli sul regolamento reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.mcc.it.

Affidamenti e tassi.

Tasso Debitore di interesse nominale annuo (T.A.N.)	12,3500 % per affidamenti fino a € 50.000,00	
Tasso Debitore di interesse nominale annuo (T.A.N.)	10,1000 % per affidamenti oltre € 50.000,00 e fino a € 200.000,00	
Tasso Debitore di interesse nominale annuo (T.A.N.)	7,6000 % per affidamenti oltre € 200.000,00	
Periodicità liquidazione interessi	Trimestrale considerando l'anno civile (365).	
Tasso debitore annuo nominale in caso di sconfinamento	12,3500 %	
Tasso di mora per affidamento fino a € 50.000	12,4375 % fino alla data del 31/03/2021	(1)

ANTICIPI SU CONTRATTI E CESSIONE SUPERBONUS, ECOBONUS E ALTRI BONUS FISCALI "EDILIZI"

Tasso di mora per affidamento tra € 50.000 e € 200.000	10,2875 % fino alla data del 31/03/2021	(1)
Tasso di mora per affidamento oltre € 200.000	7,7625 % fino alla data del 31/03/2021	(1)

Spese.
Spese per la gestione del rapporto.

Commissione di disponibilità fondi (C.D.F.)	0,5000 % trimestrale	(2)
---	----------------------	-----

(1) IL TASSO È VARIABILE ED È PARI AL "TASSO LIMITE" di cui alla L. n. 108/1996, art. 2, comma 4, così calcolato: Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato di 1/4 del TEGM stesso più 4 punti percentuali. Il TEGM considerato è quello riferito alla classe di importo della categoria degli Anticipi e sconti commerciali, vigente al momento in cui si verifica la mancata/ritardata restituzione, entro il termine, di quanto dovuto alla Banca. Il valore del tasso varia in base al valore tempo per tempo vigente dell'indice di riferimento. Il valore riportato nel documento è il tasso in vigore alla data ivi indicata. Qualsiasi futura modifica della normativa che definisce il Tasso limite (legge n. 108/1996 e Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM), sia essa relativa alle modalità di calcolo di detto Tasso limite che alla categoria e alla classe di importo di appartenenza, si applicherà automaticamente, in sostituzione di quanto sopra convenuto, senza necessità di preventiva comunicazione.

(2) L'importo dovuto a titolo di C.D.F. e' calcolato al termine di ogni trimestre solare, applicando la percentuale indicata alla media dell'ammontare complessivo delle linee di credito concesse al Cliente in essere durante il trimestre stesso, anche solo per parte di questo periodo e anche qualora tale ammontare complessivo sia stato utilizzato, in tutto o in parte. Il valore percentuale esposto sarà applicato anche su tutti gli affidamenti della medesima natura a lei concessi su questo c/c: Finanziamenti su crediti commerciali e anticipi.

Corrispettivo e modalità di pagamento della cessione

Il Corrispettivo di cessione sarà pagato dal cessionario al cedente entro 5 giorni lavorativi successivi alla data in cui (i) il credito risulti nel cassetto fiscale della banca e (ii) il Cedente abbia consegnato al Cessionario la documentazione accompagnatoria prevista.

Il corrispettivo sarà corrisposto al cedente mediante accredito sul conto corrente indicato dal cliente ed è determinato in misura percentuale del valore nominale del credito ceduto.

Condizioni economiche Anticipi su contratti Superbonus, Ecobonus e altri Bonus Fiscali "edilizi"
Condizioni economiche della cessione

Il prezzo di acquisto del credito d'imposta pattuito con il Cessionario nel contratto di cessione di credito d'imposta condizionato rimane in vigore per tutti i crediti per i quali si siano verificate entro il 31/12/2021 le condizioni sospensive previste nel contratto stesso.

Costi dell'operazione	
Descrizione	Valore
Prezzo di acquisto del credito d'imposta con compensazione in 5 quote annuali per Superbonus 110% e per interventi diversi dal Superbonus 110%	90.91 % del valore nominale del credito
Prezzo di acquisto del credito d'imposta) con compensazione in 10 quote annuali per interventi diversi dal Superbonus 110%	80 % del valore nominale del credito.

Calcolo esemplificativo del corrispettivo del credito di imposta ottenuto in via anticipata:

- **interventi per Superbonus 110%:** per i crediti d'imposta Superbonus 110% con compensazione in 5 quote annuali, il Cessionario pagherà al Cedente 100,00€ per ogni 110,00€ di credito d'imposta (90.91% del valore nominale del credito);
- **per interventi diversi dal Superbonus 110%:** per i crediti d'imposta con compensazione in 5 quote annuali, il Cessionario pagherà al Cedente 90,91 € per ogni 100,00 € di credito d'imposta (90.91% del valore nominale del credito);

per interventi diversi dal Superbonus 110%: per i crediti d'imposta con compensazione in 10 quote annuali, il Cessionario pagherà al Cedente 80,00€ per ogni 100,00€ di credito d'imposta (80% del valore nominale del credito).

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della Legge sull'Usura (L. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazioni "Anticipi e sconti commerciali" può essere consultato in filiale e sul sito internet il cui indirizzo è indicato nella sezione "Informazioni sulla banca" del presente foglio informativo nella sezione dedicata alla "Trasparenza".



Avvertenze.

Per le condizioni economiche relative al servizio "Copia documentazione" si veda il Foglio Informativo "Servizi vari" disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca.

Recesso, portabilità e reclami.

Recesso.

La Banca può, in ogni momento con comunicazione scritta al Cliente, recedere dall'affidamento o ridurre l'affidamento anche se a tempo determinato.

Il Cliente non può più utilizzare l'affidamento dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso della Banca.

Il Cliente deve pagare alla Banca tutto quanto dovuto entro il termine di un giorno dalla data in cui riceve la comunicazione di recesso o di riduzione dell'affidamento; in quest'ultimo caso il cliente non può più utilizzare l'importo eccedente dalla data di ricevimento della comunicazione.

Eventuali utilizzi consentiti dopo la comunicazione di recesso o riduzione non comportano il ripristino dell'affidamento o della parte eccedente.

Il Cliente può in ogni momento e con comunicazione scritta alla Banca:

- recedere dall'affidamento contro pagamento di tutto quanto dovuto;
- rinunciare a una parte dell'affidamento, contro pagamento dell'importo eventualmente utilizzato in eccedenza rispetto al nuovo limite di importo dell'affidamento.

Il recesso e la rinuncia sono efficaci dalla data in cui la Banca riceve la comunicazione del Cliente.

Portabilità.

Qualora, per rimborsare gli affidamenti, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, nei casi previsti dalla legge, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- per posta ordinaria a **Ufficio Reclami Intesa Sanpaolo - Piazza San Carlo 156 – 10121 TORINO**,
- per posta elettronica alla casella assistenza.reclami@intesanpaolo.com,
- per posta elettronica certificata (PEC) a assistenza.reclami@pec.intesanpaolo.com,
- tramite **fax al numero 011/0937350**,
- allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca,

- online compilando l'apposito form presente nella sezione "Reclami e risoluzione delle controversie" sul sito www.intesasanpaolo.com.

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 giorni dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Il Cliente e la Banca per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:

- al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie-ADR. Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida Pratica all'ABF, il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Reclami-Ricorsi-Conciliazione.

Legenda.

Commissione Disponibilità Fondi (CDF)	L'importo dovuto a titolo di C.D.F. è calcolato al termine di ogni trimestre solare, applicando la percentuale indicata alla media dell'ammontare complessivo delle linee di credito concesse al Cliente in essere durante il trimestre stesso, anche solo per parte di questo periodo e anche qualora tale ammontare complessivo sia stato utilizzato, in tutto o in parte.
Euribor	<p>"Euribor" è l'acronimo di Euro Interbank Offered Rate ed è un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. La descrizione dell'Euribor o altre informazioni in merito al medesimo indice, sono reperibili nel sito internet dell'amministratore dell'indice, EMMI - European Money Markets Institute (o altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso per la rilevazione dell'Euribor).</p> <p>Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'Euribor secondo le modalità in essere alla data di conclusione del contratto, verrà utilizzato l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così come definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011 dell'8 giugno 2016.</p>
Parametro di indicizzazione	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di indicizzazione
Tasso debitore nominale annuo (TAN)	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale dell'apertura di credito su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Tasso di mora	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente in caso di mancata/ritardata restituzione, entro il termine, di quanto dovuto alla Banca
Tasso Limite	Tasso corrispondente al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato di una percentuale pari a 1/4 del TEGM stesso nonché di altri 4 punti percentuali (così come attualmente previsto dall'art. 2 c. 4 della legge n. 108/1996). Le misure del TEGM e del "Tasso limite" (cd. tasso soglia) sono rilevabili dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
Cedente	Il titolare del Credito d'imposta ed ogni suo successore o avente causa.
Cessionario o Banca	Intesa Sanpaolo SpA ed ogni suo successore o avente causa
Cessione	Contratto mediante il quale il Cedente trasferisce al Cessionario il Credito conseguendo il relativo Corrispettivo. La Cessione del Credito è disciplinata dagli articoli 1260 e s.s. del Codice Civile e dalla Legge n. 52 del 21/02/1991 per quanto applicabile
Corrispettivo della cessione di credito	Indica quanto dovuto dalla Banca al Cedente a titolo di corrispettivo della Cessione, determinato in misura percentuale del valore nominale del Credito ceduto
Credito di imposta	Il credito d'imposta sorto ai sensi della normativa vigente
Data di Cessione	Data di conclusione del Contratto di Cessione
Data di pagamento	Data di pagamento del Corrispettivo